

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 223/CGF– RIUNIONE DEL 27 MARZO 2013

## I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;**
  - **AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. DEL VECCHIO GENNARO;**
  - **AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. JADID ABDERRAZZAK,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS LANCIANO/GROSSETO DEL 22.9.2012 (NOTA N. 3472/198 PF12-13 GR/MG DEL 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)**

Con nota n. 3472/198 pf12-13 GR/mg del 7.12.2012 il Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Abderrazzak Jadid, all'epoca dei fatti tesserato per la U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;
- il Sig. Gennaro Del Vecchio, all'epoca dei fatti tesserato per la U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;
- la Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;

per rispondere:

a. i calciatori, Jadid e Del Vecchio, della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per avere gli stessi, circa un'ora dopo il termine della gara del campionato di serie B del 22.9.2012 tra Virtus Lanciano e Grosseto, nel recinto di giuoco dello stadio "Adriatico" di Pescara, posto in essere un litigio con conseguente colluttazione;

b. la Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in virtù dell'art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai propri calciatori succitati.

All'udienza del 29.1.2013 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che ai deferiti venisse irrogata la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per ognuno.

Con Comunicato Ufficiale n. 64/CDN del 4.2.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, disponeva a carico dei deferiti calciatori nonché della Società Grosseto F.C. s.r.l. il pagamento di una ammenda di € 10.000,00.

Tale sanzione veniva inflitta, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., ai sig. Abderrazzak Jadid e Gennaro Del Vecchio, e, in forza dell'art. 4, comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere da proprio tesserati, alla Società Grosseto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 18.2.2013, la Società Grosseto F.C. S.r.l. chiedendo, in via principale, l'annullamento delle predette sanzioni ovvero, in via subordinata, la riduzione delle stesse.

Il ricorso è parzialmente fondato e va in parte accolto per i seguenti motivi

Nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, oggetto del presente ricorso, si afferma che la ricostruzione dei fatti così come operata dalla Procura Federale, oltre ad essere confermata dalle sequenze filmate riprese dalla Digos di Pescara nonché dalla relazione dello stesso dirigente della Digos del 24.9.2012 e dalla nota del Questore del 27.9.2012, risulta supportata anche dalle audizioni di tutti i tesserati svolte dalla Procura Federale e dalle ammissioni, sia pure parziali, degli stessi deferiti.

Non appare, pertanto, revocabile in dubbio lo svolgimento dei fatti di cui è causa così come ricostruiti e la conseguente responsabilità dei due giocatori coinvolti così come della Società Grosseto a titolo di responsabilità oggettiva.

D'altro canto, però, per quanto attiene alla misura della sanzione inflitta, nella stessa decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, testualmente si legge che: *“I due calciatori Jadid e Del Vecchio, così come altri tesserati del Grosseto ascoltati dalla Procura Federale, hanno ricondotto il motivo scatenante la lite e la colluttazione a dissensi tra i due atleti maturati nel corso della gara disputata poco prima per motivi di gioco”*.

In particolare, però, osserva la Commissione: *“tale versione appare poco compatibile con il termine “traditore” rivolto dal Jadid al Del Vecchio e rilevato dal Dirigente dell' Ordine Pubblico”*.

Tale espressione è stata, però, oggetto di interrogatori da parte della Procura federale, proprio per comprendere se “ a monte” vi fosse qualche problema più grave o qualche promessa non mantenuta ovvero ancora un venir meno a qualche “impegno”.

Ebbene, sembra, dalle dichiarazioni, dai filmati e dalla documentazione in possesso, di poter escludere particolari retropensieri.

Da quanto emerge dagli atti del giudizio, la frase sarebbe stata pronunciata dal Jadid nei confronti del Del Vecchio in ragione della circostanza che quest'ultimo avrebbe cercato di colpirlo alle spalle, indi in modo che questi non avesse la possibilità di difendersi, *rectius* “a tradimento”.

Il Collegio, considerata tale circostanza chiarificatrice che riporta, quindi, la causa del litigio ad azioni di gioco ed a mancati “passaggi” di palla nel corso della partita, unitamente al fatto che agli stessi calciatori sia stata già irrogata una sanzione pecuniaria dal Collegio arbitrale della competente L.N.P. Serie B, ritiene opportuno applicare una riduzione della sanzione da infliggere.

Ciò in quanto, seppur non appare revocabile in dubbio l'effettiva responsabilità dei calciatori e della società così come ricostruita, non si può, però, di contro, non tenere in considerazione che: il litigio sia derivato esclusivamente da incomprensioni e ragioni sportive di giuoco; che lo stesso non abbia prodotto conseguenze; che la riappacificazione tra i soggetti coinvolti è stata immediata; che la società è prontamente intervenuta a sanzionare il comportamento dei propri giocatori.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. s.r.l. di Grosseto, riduce le sanzioni inflitte nella misura così rideterminata:

- ammenda di € 3.000,00 ai calciatori Del Vecchio Gennaro e Jadid Abderrazzak;
- ammenda di € 3.000,00 alla Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/MILAN DEL 08.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 162 dell'11.3.2013)**

Con reclamo ritualmente proposto la Società Genoa C.F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 162 dell'11.3.2013) con la quale, seguito gara Genoa/Milan dell'8.3.2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, ha irrogato la sanzione della ammenda di € 30.000,00 *“per avere, suoi sostenitori: 1) rivolto, al 25° del primo tempo, ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; 2) indirizzato, nel*

*corso del secondo tempo, fasci di luce-laser sui calciatori della squadra avversaria; 3) lanciato, al 30° del secondo tempo, alcune monete ed accendini verso un Arbitro addizionale ed il portiere della squadra avversaria; 4) rivolto reiteratamente, nel corso della gara, cori insultanti agli Ufficiali di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 e art. 13 lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.*

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito:

1) quanto ai cori costituenti espressione di discriminazione razziale, la insussistenza dell'addebito osservando che il coro intonato per breve tempo era in reazione al fallo commesso dal calciatore avversario Balotelli, tant'è che il medesimo era stato ammonito dall'Arbitro. A supporto della mancanza dell'intento discriminatorio ha allegato documentazione attestante le iniziative promosse per arginare il fenomeno di discriminazioni razziali;

2) quanto ai fasci di luce laser ha rilevato che lo speaker dello stadio aveva immediatamente provveduto ad effettuare l'annuncio di rito a non utilizzare tali strumenti;

3) quanto ai lanci di monetine e accendini ha richiamato la predisposizione di imponenti misure adottate per evitare/dissuadere simili condotte dei propri tifosi;

4) quanto ai cori insultanti ha, altresì, ribadito di essersi sempre impegnata, al fine di educare e sensibilizzare i propri sostenitori ad effettuare un tifo corretto, mediante una capillare, continua ed assidua attività nel rispetto della normativa di settore e dei valori sottesi al mondo sportivo.

Nel dolersi, infine, di gravi lacune motivazionali della decisione impugnata, ha concluso richiedendo:

a) in via principale, l'annullamento e/o revoca della decisione impugnata; b) in subordine, la riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

Alla seduta del 27.3.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità ed in specie per il riconoscimento delle tre circostanze previste dell'art. 13 C.G.S., aventi efficacia esimente.

Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto di ragione.

Osserva, all'uopo, questa Corte la insussistenza dell'addebito relativo ai cori costituenti espressione di discriminazione razziale che sono stati esclusi dal Dirigente del Servizio di Ordine Pubblico, dalla DIGOS e dal responsabile del G.O.S., come documentato dalla Società ricorrente.

L'accaduto deve essere contestualizzato agli avvenimenti di gioco.

E', infatti, del tutto verosimile che la circostanza refertata dal Rappresentante della P.F. (intonazione per breve tempo di cori “Buu”) all'indirizzo del calciatore Balotelli, sia stata conseguente ad una reazione istintiva del pubblico per il fallo dal medesimo commesso ai danni di un avversario, prontamente sanzionato dall'Arbitro con una ammonizione.

Tant'è vero che nessun'altra simile condotta è stata, dal pubblico locale, posta in essere nel successivo corso della gara.

Per quant'altro, ritiene questa Corte che non sia sostenibile la tesi dedotta dalla ricorrente intesa ad affermare la ricorrenza, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 13 C.G.S..

Il Giudice Sportivo, invero, non si è esplicitamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b).

In effetti, osserva questa Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla reclamante.

Sufficienza che, sul piano logico, deve ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati.

Non si vuole, così, affermare che la Società reclamante abbia omissis di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto, piuttosto che gli stessi siano risultati, nella fattispecie, insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova, riducendo la sanzione dell'ammenda inflitta a € 20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/VERONA DEL 9.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013)

La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013, con il quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: ammenda di € 5.000,00 alla società reclamante *"per aver omissso di precludere l'ingresso negli spogliatoi ad un proprio dirigente squalificato"* nonché ammenda di € 5.000,00 al signor Camilli Piero, dirigente della società, *"per avere violato, prima dell'inizio della gara, il divieto di accetto negli spogliatoi, essendo colpito da provvedimento disciplinare a termine; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale"*, ammende entrambe inflitte a seguito della gara Grosseto/Verona del 9.3.2013.

La società reclamante invoca l'esimente dello stato di necessità dal momento che il dirigente Camilli Piero avrebbe accusato pochi minuti prima dell'inizio della gara un dolore toracico che lo avrebbe costretto a recarsi nell'infermeria dello stadio per le cure ed i soccorsi.

In particolare si afferma nel reclamo come il signor Camilli non sia stato visto parlare con nessuno né sia andato a salutare gli arbitri in quanto lo stesso avrebbe occupato solo una parte iniziale del corridoio di accesso agli spogliatoi.

La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti ufficiali, visto il referto del Collaboratore della Procura Federale, considerato che in udienza è stata chiesta in subordine la riduzione delle ammende irrogate, ritenendo comunque che anche il corridoio di accesso agli spogliatoi è una zona interclusa e fa parte della zona interdetta a tutte le persone non abilitate o inibite, visti i fatti come accaduti accoglie parzialmente il ricorso e riduce entrambe le sanzioni inflitte da € 5.000,00 ad € 3.000,00 ciascuna.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto riduce le sanzioni inflitte:

- all'ammenda di € 3.000,00 per Società U.S. Grosseto F.C. s.r.l.;
- all'ammenda di € 3.000,00 per il Sig. Camilli Piero.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLAFIORE HERMAN PAOLO SEGUITO GARA BARI/PADOVA DEL 19.3.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013)

Con reclamo ritualmente proposto il Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Bari/Padova del 19.3.2013, ha irrogato al calciatore Dellafiore Hernan Paolo la squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per avere al 17° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un pugno allo stomaco"*; infrazione, rilevata da un Assistente, alla quale conseguiva l'espulsione del Dellafiore e la concessione di un calcio di rigore da parte dell'Arbitro.

Con i motivi scritti, la reclamante ha eccepito che non si era trattato di una condotta connotata da violenza bensì di un brusco tentativo di svincolarsi da un avversario che lo contrastava.

Chiedeva, a tal fine, l'audizione a chiarimenti e discolpa del Direttore di gara che sul punto aveva refertato su segnalazione di un suo Assistente.

Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo la riduzione della squalifica ad 1 giornata

effettiva di gara oltre all'ammonizione con diffida, formulando, altresì, varie richieste subordinate, ivi compresa, previo riconoscimento dell'attenuante della provocazione, la riduzione della squalifica a due giornate di gara.

Alla seduta del 27.3.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Sentito, infatti, a chiarimenti l'Assistente, il medesimo ha riferito d'aver visto il Dellafiore “caricare il pugno” con il quale colpì l'avversario.

Ne consegue che è stata perfettamente integrata la fattispecie di condotta violenta correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. sentito l'assistente, respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova.

## II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzaacapo, Dott. Leonardo Salvemini; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **5. RICORSO POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO ED AMMENDA DI € 3.000,00;**
- **AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL'AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N.3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)**

**7. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL'ART. 103 BIS N.O.I.F. ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, SIG. PANTALEO CORVINO - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)**

### **8. RICORSO SIG. CORVINO PANTALEO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE ACF FIORENTINA) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 1;**
- **AMMENDA DI € 15.000,00,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN VIA AUTONOMA, ED IN RELAZIONE ALL'ART. 103 BIS N.O.I.F. PER AVER OMESSO DI DEPOSITARE IL MODULO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE - NOTA N. 3150/870PF11-12/SP/BLP DEL 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)**

All'esito dell'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i signori, Pantaleo Corvino, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e legale rappresentante della Società A.C.F. Fiorentina S.p.A., il signor Ferruccio Capone legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., la Società ACF Fiorentina S.p.A. e la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., per rispondere: (i) il signor Pantaleo Corvino della violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S. in via autonoma ed in relazione con l'art. 103 *bis* N.O.I.F., per la condotta tenuta nell'ambito delle trattative relative alla risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Alessio Faticcioni alla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. ed il rientro presso la A.C.F. Fiorentina S.p.A.; (ii) il signor Ferruccio Capone della violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S., per aver indotto il calciatore Alessio Faticcioni a rinunciare a parte del proprio compenso contrattuale e ponendo tale rinuncia quale condizione per perfezionare la risoluzione contrattuale con la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e permettere, così, il ritorno del calciatore alla predetta società; (iii) le Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. e Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. della responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri rispettivi rappresentanti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ricostruite le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda oggetto di analisi, ha ritenuto sussistenti le condotte evidenziate dalla Procura Federale e, pertanto, ha comminato al signor Pantaleo Corvino la sanzione di 1 mese di inibizione e l'ammenda di € 15.000,00, al signor Ferruccio Capone la sanzione di 1 mese di inibizione e l'ammenda di € 3.000,00, alla Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. l'ammenda di € 15.000,00 ed alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. l'ammenda di € 3.000,00.

Avverso tale decisione hanno proposto appello tutte le parti condannate.

La Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il signor Pantaleo Corvino, hanno osservato che alcuna violazione sarebbe stata commessa da quest'ultimo, in quanto la risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Alessio Faticcioni era condizionata al perfezionarsi, durante il calcio mercato del mese di gennaio, di un accordo con altra squadra che permettesse al medesimo giocatore di giocare nel periodo febbraio-giugno 2012 e che la sottoscrizione del modulo per il ritorno del calciatore alla A.C.F. Fiorentina S.p.A. era stata effettuata al solo fine di predisporre preventivamente quanto necessario al trasferimento del calciatore ad altra squadra diversa dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. Pertanto, hanno richiesto l'annullamento ovvero la riduzione della sanzioni loro inflitte.

La Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio ed il signor Ferruccio Capone hanno lamentato che alcuna condizione era stata posta per il consenso della medesima Società alla risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Alessio Faticcioni e che quest'ultimo, pertanto, ha rinunciato liberamente a parte de proprio compenso contrattuale, in quanto a conoscenza delle gravi difficoltà economiche della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio: Per tali motivi hanno richiesto l'annullamento delle sanzioni inflitte e, in subordine, l'qa riduzione delle stesse.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 27 marzo 2013, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, il quale chiede la conferma della decisione impugnata, nonché l'avv. Mascariello per la Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., l'avv. Sticchi Damiani per il signor Pantaleo Corvino e l'avv. Galli per la ACF Fiorentina S.p.A., i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nei propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

La Corte ritiene, preliminarmente, di riunire e di decidere tutti i ricorsi presentati in base al noto principio di attrazione dei procedimenti, in quanto due ricorsi riguardano una società, ed il proprio dirigente, affiliata alla Lega Nazionale Professionisti, di competenza di questa prima sezione.

In ordine al merito, la Corte esaminati gli atti, rileva che i ricorsi presentati dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A e dal signor Panatelo Corvino debbano essere rigettati, in quanto l'unica ricostruzione possibile dei fatti è quella effettuata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Non vi è alcuna prova certa, infatti, che il perfezionamento della risoluzione consensuale del contratto di trasferimento temporaneo alla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. del calciatore

Alessio Faticcioni fosse condizionato al successivo trasferimento del medesimo calciatore, nel corso della sezione calciomercato del mese di gennaio 2012, ad altra squadra per il periodo febbraio-giugno 2012. Al riguardo, si rileva come, tra l'altro, la dichiarazione resa dal signor Enrico Coscia, direttore sportivo della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. sino al mese di novembre 2011, non possa essere portata a supporto delle tesi difensive del ricorrente Corvino, perché i fatti narrati dallo stesso Coscia non trovano, tra l'altro, una collocazione temporale compatibile con la conclusione dell'incarico ricoperto dallo stesso, avvenuta, come detto, nel mese di novembre 2011, e, quindi, con la conoscenza dei fatti oggetto di giudizio avvenuti nel mese di gennaio 2012.

In ordine, invece, al ricorso presentato dalla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. e dal signor Ferruccio Capone, la Corte ritiene che lo stesso debba essere accolto, in quanto non vi è alcuna prova certa della denunciata condotta che la medesima Società avrebbe tenuto, inducendo il calciatore Alessio Faticcioni a rinunciare a parte del proprio compenso contrattuale, quale condizione per far sottoscrivere alla Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. la risoluzione del contratto di trasferimento temporaneo, che avrebbe consentito al calciatore di tornare a giocare con la A.C.F. Fiorentina S.p.A. Al riguardo, si rileva come, a conferma di quanto appena esposto e della libera volontà espressa dal calciatore Faticcioni, quest'ultimo, dopo il mancato perfezionamento della risoluzione contrattuale per la condotta tenuta dalla ACF Fiorentina S.p.A., non abbia impugnato la conciliazione conclusa con la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., avente ad oggetto, appunto, la rinuncia del Faticcioni a parte del proprio compenso contrattuale.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6, 7 e 8 come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio s.r.l di Campobasso, dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dal Sig. Corvino Pantaleo:

- accoglie il reclamo della Pol. Nuovo Campobasso annullando le sanzioni inflitte.

Dispone

restituirsi la tassa reclamo;

- respinge i reclami della A.C.F. Fiorentina S.p.A. e del Sig. Corvino Pantaleo.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 1 luglio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete